



COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31/03/2011
Modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/02/2012

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 Lavori in economia
- Art. 7 Forniture in economia
- Art. 8 Servizi in economia
- Art. 9 Interventi misti
- Art. 10 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 14 Atti della procedura
- Art. 15 Scelta del contraente
- Art. 16 Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 17 Contratti aperti
- Art. 18 Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 19 Interventi d'urgenza
- Art. 20 Lavori di somma urgenza
- Art. 21 Interventi di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 22 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art. 23 Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 25 Garanzie
- Art. 26 Revisione prezzi
- Art. 27 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 28 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 29 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 30 Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 Verifica e collaudo
- Art. 32 Stipulazione del contratto
- Art. 33 Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia anche tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26,

comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da analisi dei prezzi di mercato effettuato dal responsabile del procedimento o da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia.

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare per quanto riguarda i lavori l'importo di euro 200.000,00 e per quanto riguarda le forniture e i servizi l'importo di €. 211.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non è considerata artificiosamente frazionata l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia.

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa

fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati.
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, (strade, piazze, marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili ecc.) compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali, ;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, (impianti termico-sanitari, elettrici, presidi antincendio, impianti di climatizzazione, impianti di sollevamento ecc.) infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, pedonali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali, e relative pertinenze, e relativi impianti (sanitari, elettrico, ecc.)
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia.

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune, in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi all'elenco di cui appreso, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, comma 1 e degli ulteriori limiti riportati nell'elenco che segue in relazione a ciascuna tipologia di fornitura, determinati secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza:
- a) Acquisto di beni per la organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, spettacoli, concerti, mostre ed altre manifestazione culturali, artistiche e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori per un importo fino a 50.000 euro ;
 - b) Acquisti di libri, riviste , giornali e pubblicazione di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico, per un importo fino a 25.000 euro;
 - c) Spese per la pubblicazione e divulgazione di bandi, avvisi, bandi di gara, e di concorso e quant'altro, a mezzo stampa, pubblicità legale o con altri mezzi di informazione, anche telematici, fino a 25.000 euro;
 - d) Acquisto materiale di cancelleria, modulistica, stampati, telefoni fissi e cellulari, fax, macchine da scrivere ecc., prodotti igienici di pulizia, per un importo fino a 100.000 euro;
 - e) Rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 15.000 euro;
 - f) Acquisto di beni per spese di rappresentanza, per ricevimenti, onoranze, cerimonie, premiazioni, servizi per iniziative di rappresentanza, ospitalità, riconoscimenti, fino a 15.000 euro;
 - g) Acquisto di beni per organizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione del territorio, culturali, turistiche, sportive e del tempo libero, fino a 50.000 euro;
 - h) Opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, per un importo fino a 100.000 euro;
 - i) Spese di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio, spese per l'acquisto di dotazione individuale di sicurezza, per un importo fino a 50.000 euro;
 - j) Corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale, seminari, workshop, per un importo fino a 20.000,00 euro;
 - k) Acquisto e riparazione di arredi esterni ed interni, compresi gli strumenti informatici, fino a 211.000 euro;
 - l) Acquisto e riparazione di mezzi, autoveicoli, utensili , fino a 211.000 euro;
 - m) Forniture di carburanti, oli, lubrificanti, pezzi di ricambio, pneumatici, per gli automezzi, mezzi, ed utensili di proprietà comunale , fino a 100.000 euro;
 - n) Acquisto di beni per il vettovagliamento delle mense scolastiche, fino a 211.000 euro;
 - o) Acquisto di beni occorrenti per la manutenzione delle strade, marciapiedi, piazze comunali, fognature, parchi giochi, pedonali, piste ciclabili (materiale inerte, conglomerato bituminoso a freddo, conglomerato cementizio, giochi, ecc.) fino a 211.000 euro;

- p) Acquisto di segnaletica stradale e toponomastica, fino ad €. 100.000,00;
- q) Acquisto di bandiere, fasce tricolori, timbri punzoni targhe, fino ad €. 50.000,00;
- r) Acquisto di beni necessari per l'espletamento delle funzioni relative al servizio elettorale che non siano direttamente forniti dalla Stato, fino ad €. 100.000,00;
- s) Acquisto di materiale occorrente per il funzionamento del civico cimitero fino ad €. 100.000,00;
- t) Altre forniture di beni occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali, per un importo fino a 211.000,00 euro;
- u) Beni di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, fino a 211.000 euro.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia.

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, e degli ulteriori limiti riportati nell'elenco che segue in relazione a ciascuna tipologia di servizio, determinati secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, automezzi, utensili, e impianti, fino a 211.000 euro;
 - b) Servizio di manutenzione e controllo degli impianti installati su immobili di proprietà comunale quali : impianti elettrici, impianti di climatizzazione, impianti termo-sanitari, presidi antincendio, impianti di sicurezza, ascensori, impianti di sollevamento, impianti radio e tv ecc. fino a 211.000 euro;
 - c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compresi quello scolastico e l'attività di assistenza ad esso collegato, colonie estive ed invernali ecc. fino a 211.000,00 euro;
 - d) servizi di corriere, imballaggio, magazzinaggio, spedizione e consegna, compresi altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, fino a 50.000 euro;
 - e) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, fino a 15.000 euro;
 - f) Spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazioni fino a 100.000,00 euro;
 - g) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, fino a 211.000 euro;
 - h) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software, manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, macchine da scrivere, fax ecc. fino a 150.000 euro;
 - i) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, fino a 211.000 euro;
 - j) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di consulenza e revisione dei conti, fino a 150.000 euro;
 - k) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica, fino a 50.000 euro;

- l) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico, fino a 211.000 euro;
- m) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi, fino a 80.000 euro;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, fino a 211.000,00 euro;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, compresi servizi di tipografia, (fotocopie, pilotaggio, controlucidi, eliocopie, ecc.) litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, fino a 80.000 euro;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e derattizzazione e servizi analoghi, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino a 211.000,00 euro;
- q) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento, fino a 150.000 euro;
- r) servizi di ristorazione , compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense scolastiche, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale, fino a euro 211.000;
- s) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni, fino a 100.000 euro;
- t) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, corsi sulla sicurezza lavoro, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie, fino a 15.000 euro;
- u) servizi sanitari e sociali, di cui all'allegato II.B, compresi i servizi di assistenza scolastica, a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, fino a euro 211.000;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi , compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, fino a 211.000 euro;
- w) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature, mezzi, automezzi utensili ecc, in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7, fino a 150.000 euro;
- x) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate, fino a 125.000 euro;
- y) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge, fino a 211.000 euro;
- z) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti, fino a 100.000 euro;
- aa) servizi legali di cui all'articolo 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, fino a 100.000 euro;
- bb) servizi tecnici di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, fino a

- 100.000 euro;
- cc) Spese per il mantenimento di animali e per l'assistenza veterinaria fino a 50.000,00 euro;
 - dd) Servizio di giardinaggio fino a 100.000,00 euro;
 - ee) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione, fino a 211.000 euro.
2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti.

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia.

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del procedimento per ogni singola acquisizione in economia, previsto dall'art. 125, 2° comma, del D.Lgs. 163/2006, è il Responsabile del Servizio competente, se non diversamente individuato dallo stesso nell'ambito dei dipendenti del proprio settore. Il responsabile del procedimento svolge i compiti di cui all'art. 10 del Codice.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta.

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede, **ove possibile in base alla normativa vigente**, l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario.

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11

richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice e di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito, dall'eventuale progetto e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onere nonchè di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
 - b) nel solo caso di servizi in economia o forniture in economia, di cui all'art. 7-8 quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro **40.000,00**;
 - c) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

4. Per le iniziative di spesa di importo inferiore a 40.000,00 per i lavori e **40.000,00** euro per forniture e servizi resta ferma in capo al responsabile di cui all'art. 11 la facoltà di indire una trattativa mediante cottimo fiduciario con più ditte.

Art. 14 - Atti della procedura.

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono, e-mail o fax ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Ogni lavoro da eseguirsi in economia mediante cottimo fiduciario per importi superiori ad Euro 40.000,00 e fino all'importo massimo consentito, dovrà essere preventivamente deliberato con atto di indirizzo della Giunta Comunale in base ad un progetto che, di norma, dovrà essere costituito dai seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico estimativo
 - Elenco prezzi unitari;
 - Elaborati grafici;
 - Foglio condizioni;
 - DUVRI

3. Nel caso in cui la complessità dell'intervento (di lavoro, fornitura, o servizio) lo richieda, il responsabile di cui all'articolo 11 predisporre un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica, quali ad esempio il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. La predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa.

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) e si reputi opportuno ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 17 - Contratti aperti.

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
3. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 18 - Mezzi di tutela.

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza.

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza.

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di

organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - Interventi di somma urgenza ordinati dal Sindaco.

1. Qualora gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e dare le indicazioni, ai sensi del presente regolamento, per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette.

1. I soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi legali.

1. I servizi legali, con particolare riguardo alle ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro **40.000**; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto, difesa ed assistenza:
 - di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - prestazioni notarili;
3. Le modalità di determinazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento, il quale deve recare l'importo stimato dei corrispettivi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D. L. 04.07.2006, n.223, convertito dalla legge 04.08.2006, n. 248; nei casi di cui ai commi 1 e 2, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici.

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione

- dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice ;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, e/o al contesto storico-culturale, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro **40.000,00** possono essere affidati direttamente ad un soggetto con idonea professionalità individuato dal responsabile di cui all'articolo 11 sulla base di apposito preventivo e/o curriculum.
 3. Per i servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a **40.000** euro e inferiore a euro 100.000,00 è consentito l'affidamento fiduciario (a mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico professionale) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, secondo la procedura negoziata, anche senza pubblicazione di bando, e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
 4. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), è effettuato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 5. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
 6. I servizi di cui al comma 1, lettera e):
 - di importo pari o superiore a **40.000,00** euro e inferiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - di importo pari o superiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
 7. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 8. Le modalità di determinazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento anche in applicazione dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito dalla legge 04.08.2006, n. 248; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 25 – Garanzie.

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari

sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 26 - Revisione prezzi.

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 Euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture, il quale attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.

Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - sulla base di atti dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. Per i lavori per cottimo di importo inferiore a 40.000 Euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture, il quale attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.
3. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 29 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, successivamente alla adozione della determinazione di cui all'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, mediante ordine scritto.
2. Le forniture e servizi in economia effettuati sia con il sistema dell'amministrazione diretta che con il sistema del cottimo fiduciario sono liquidati previo riscontro effettuato dal Responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa con le modalità stabilite dall'art. 184 del decreto legislativo n. 267/2000 e dal regolamento comunale di contabilità.
3. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle forniture e servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
4. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, a discrezione del responsabile del procedimento, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

Art. 30 – Inadempimenti.

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Verifica e collaudo.

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito, anche per i lavori, dal visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa e dal provvedimento di liquidazione di cui all'articolo 30 comma 2.
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 32– Stipulazione del contratto .

1. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, i contratti possono assumere :
 - la forma pubblica quando avviene per atto del notaio;
 - la forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante del Comune (il Segretario);
 - la forma di scrittura privata, quando avviene o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione (“tra e tra”); o per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'onori e della determina di aggiudicazione (“letto e confermato”); o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio buono

d'ordine e accettazione ditta o scambio offerta / accettazione ente).

2. I contratti per l'esecuzione degli interventi di forniture e servizi di importo inferiore a **40.000,00** euro (I.V.A. esclusa) e di lavori pubblici importo inferiore a 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa) sono stipulati a mezzo di scrittura privata, secondo la modalità individuata discrezionalmente dal Responsabile di cui all'art. 11.
3. I contratti di importo pari o superiore alle soglie individuate al comma precedente, devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficio competente.
4. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - l'oggetto della prestazione
 - i prezzi concordati
 - le condizioni di esecuzione
 - il termine di ultimazione dei lavori / delle forniture (oppure: la durata del servizio)
 - le modalità di pagamento
 - le penalità in caso di ritardo.
5. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa. Tutti i contratti, conclusi in forma pubblica amministrativa o privata autenticata ("tra e tra"), vanno inseriti nel Repertorio comunale dei contratti e vanno registrati entro 20 gg. dalla data dell'atto; non c'è obbligo di conservazione nel Repertorio e di registrazione per le prestazioni soggette ad I.V.A., se affidate con scrittura privata non autenticata.
6. Le norme di cui al comma 2° del presente articolo saranno applicate agli atti di sottomissione, relativi a perizie suppletive dei lavori pubblici e/o di forniture.

Art. 33 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente norma regolamentare comunale in materia ed entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.